

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Dipartimento di Lettere Lingue e Arti. Italianistica e Culture comparate

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
LETTERE
(HUMANITIES)
Classe di laurea L-10 LETTERE

Adeguato al nuovo Statuto di Ateneo e al nuovo Regolamento Didattico
di Ateneo (D.R. n. 4318 del 12.11.2013)

Coordinatore: Prof.ssa Ines Ravasini

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento didattico disciplina gli aspetti organizzativi e gestionali del Corso di Laurea in Lettere, coerenti con il rispettivo ordinamento didattico approvato dal MIUR, secondo quanto previsto dall'art. 21 del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo (D.R. n. 4318 del 12.11.2013) dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
2. L'ordinamento didattico e il regolamento didattico del corso di studio sono definiti, ai sensi delle norme di legge vigenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2

Contenuti del Regolamento Didattico del Corso di Studio

1. Il Regolamento didattico del Corso di Studio è formulato, su proposta del Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere, dal Dipartimento responsabile (autonomo o di riferimento), previo parere degli eventuali Dipartimenti associati.
2. Il Regolamento didattico del Corso di studio è approvato dal Senato Accademico (che ne cura il controllo di legittimità e merito nella forma della eventuale richiesta di riesame), previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore.
3. Ai sensi della normativa vigente e dell'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo (in seguito denominato RAD), il presente regolamento determina in particolare quanto segue:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
 - b) i curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove consentiti, dei piani di studio individuali;
 - c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica della preparazione iniziale dello studente;
 - d) l'organizzazione di eventuali attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale dello studente che accede al Corso di Laurea e le disposizioni su eventuali obblighi formativi aggiuntivi;
 - e) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
 - f) i CFU assegnati ad ogni insegnamento, le eventuali propedeuticità e l'articolazione oraria per ogni CFU;
 - g) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
 - h) le procedure per il riconoscimento delle attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
 - i) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
 - j) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
 - k) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;

- l) le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- m) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- o) i criteri e le modalità per garantire l'esercizio della mobilità degli studenti nel rispetto di quanto disposto dal DD.MM. 16 marzo 2007;
- p) i criteri e le modalità di verifica dei crediti acquisiti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
- q) i docenti del Corso di Studio nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.1 comma 9 del D.M. 16 marzo 2007;
- r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di Studio;
- s) le eventuali modalità organizzative per gli studenti impegnati a tempo parziale;
- t) le procedure di accertamento per il riconoscimento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali o esperienze di formazione pregressa, secondo quanto previsto dai DD.MM. 16 marzo 2007 e dalla L. 240/2010;
- u) le procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- v) le modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve essere comunque espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale con eventuale lode nel rispetto del presente Regolamento;
- w) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di Studio.

4. In relazione alla coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati deve essere acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica competente, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la delibera è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non risulti favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.

5. Le modifiche al Regolamento didattico del Corso di Studio seguono l'iter procedurale di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto disposto al comma 4.

6. Il presente Regolamento didattico è sottoposto a revisione, ogni volta che se ne ravvisi l'esigenza e comunque almeno ogni tre anni.

7. L'istituzione e la modificazione del Corso di Studio avvengono con le modalità indicate agli artt. 13 e 15 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 3

Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo

1. Il corso triennale in Lettere si propone di orientare le competenze degli studenti verso lo studio e l'analisi di testi e documenti della cultura antica e moderna, con particolare attenzione ai mezzi di trasmissione e diffusione della cultura scritta. I laureati del triennio devono essere in grado di collocare

testi e documenti (storici, letterari, teatrali, artistici) nel loro contesto riconoscendo forme, codici, generi, rapporti intertestuali; ma devono altresì saper analizzare i singoli fenomeni in relazione alla storia “politica” e all’evoluzione della mentalità e delle idee, attraverso la conoscenza delle strutture politiche, sociali, geografico-economiche, delle istituzioni culturali e religiose, con particolare attenzione al ruolo degli intellettuali. In tale prospettiva gli obiettivi formativi specifici mirano a fornire la conoscenza:

– della tradizione culturale classica nelle sue declinazioni linguistiche e storico-letterarie. A ciò sono innanzitutto indirizzati gli insegnamenti di Lingua e letteratura latina e di Lingua e letteratura greca (quest’ultima in particolare viene proposta, con minor numero di crediti e senza lo studio della lingua, come esame obbligatorio anche nei curricula moderni, nella piena convinzione che la conoscenza della civiltà della Grecia antica sia strumento necessario per la comprensione della tradizione letteraria occidentale). Sono previsti Laboratori di Lingua latina e di Lingua greca per l’acquisizione e il rafforzamento delle competenze linguistiche di base. Ugualmente presenti in tutti e tre i curricula sono gli insegnamenti di Geografia, di Storia greca e di Storia romana, che sviluppano la capacità di collegare ai contesti storico-politici le dinamiche culturali del mondo antico. Le modalità di insegnamento prevedono, oltre alle lezioni frontali, esercitazioni interne ai corsi che servono ad assicurare l’acquisizione di solide competenze su testi e documenti antichi. Sono previste inoltre nel curriculum antichistico attività formative caratterizzanti per consentire un approfondimento nell’ambito dei settori di Lingua e letteratura greca, Lingua e letteratura latina, Filologia classica, Epigrafia latina;

– della tradizione letteraria europea tra Medioevo ed Età contemporanea. Tali acquisizioni si otterranno in tutti i percorsi attraverso gli insegnamenti di Letteratura italiana I e II, di una Letteratura straniera a scelta dello studente e di Letteratura italiana moderna e contemporanea (quest’ultima a scelta nel *curriculum* di “Cultura letteraria dell’antichità”). Gli esami di Letteratura italiana I e II e di Letteratura italiana moderna e contemporanea hanno come obiettivo prioritario quello di insistere sulle esperienze di scrittura individuali degli autori e sulle loro opere fondamentali, offrendo spunti di interpretazione che tengano conto di metodi e punti di vista diversi: gli essenziali dati storici, sociologici, tecnici, istituzionali esaminati di volta in volta mirano a definire i caratteri dell’intero sistema culturale, in un più ampio orizzonte ‘antropologico’, cercando di porre in risalto il valore di conoscenza globale che la letteratura italiana ha assunto nel corso dei secoli, fino a costituirsi come codice identitario della stessa nazione. All’interno dei suddetti Corsi sono previste, inoltre, esercitazioni sui testi letterari e sulle competenze linguistiche: da un lato si offre l’approfondimento della conoscenza del lessico della comunicazione, in particolare di quella letteraria, dall’altro si intende offrire agli studenti la possibilità di migliorare le capacità di elaborazione di testi scritti. Gli insegnamenti di Storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea, oltre che di Geografia, forniscono le competenze per collocare i fenomeni letterari in una giusta prospettiva storica. L’insegnamento di una Letteratura e una Lingua straniera (quest’ultimo sorretto da uno specifico Laboratorio linguistico) contribuisce a sviluppare la capacità di collegamento fra la tradizione culturale italiana e i contesti culturali europei, fra la cultura del mondo antico e le tradizioni letterarie moderne. Nel *curriculum* di “Cultura teatrale” la conoscenza della Letteratura italiana è ulteriormente approfondita grazie agli insegnamenti specifici di Letteratura teatrale I e II. Nel *curriculum* di “Cultura letteraria dell’antichità” è prevista la possibilità di ampliare la conoscenza delle radici culturali europee grazie agli insegnamenti a scelta dei settori di Storia del cristianesimo antico, di Storia della Chiesa antica, di Agiografia, di Letteratura cristiana antica e di Letteratura latina medievale. Infine, nel *curriculum* di “Cultura letteraria dell’Età moderna e contemporanea”, una particolare attenzione al libro come strumento della trasmissione del sapere

trova riscontro nell'insegnamento affine di Bibliografia e biblioteconomia.

– delle metodologie filologiche. In tutti e tre i percorsi di studio sono previsti insegnamenti filologici che offrono agli studenti la possibilità di acquisire competenze sulla storia della trasmissione dei testi, sulla critica del testo e sulla storia della tradizione del patrimonio culturale classico. Gli esami del settore di Filologia classica (presenti con maggior numero di crediti nel curriculum di antichistica, ma anche nel curriculum di “Cultura letteraria dell’età moderna e contemporanea”) forniscono gli strumenti e le adeguate competenze per un approccio critico ai testi e ai documenti antichi, così come alla tradizione e fortuna dei classici. Nel percorso moderno l’insegnamento di Filologia romanza orienta lo studente nella comprensione del mondo romanzo, fornendo la strumentazione critica applicabile ai testi della letteratura delle origini. Gli insegnamenti del settore della Filologia della letteratura italiana, presenti a scelta in tutti e tre i *curricula* non solo completano e integrano la formazione metodologica degli studenti con l’analisi delle peculiarità della tradizione letteraria in epoca moderna, ma offrono un approccio più specialistico alla letteratura medievale, umanistica e rinascimentale. Per la didattica si prevede anche l’uso di strumenti multimediali e il ricorso ad esercitazioni interne ai corsi al fine di garantire una solida preparazione filologica;

– delle forme del linguaggio e delle lingue. A questo scopo si prevede l'approfondimento nei settori di Linguistica italiana, con gli insegnamenti di Storia della Lingua italiana e Grammatica italiana, e di Glottologia e Linguistica.

– del codice figurativo, visivo e teatrale attraverso gli insegnamenti caratterizzanti dei settori di Archeologia e Storia dell’arte, Storia del teatro, Storia della musica moderna e contemporanea, Storia del Cinema italiano. In questo ambito, gli studenti possono avvalersi anche di attività integrative specifiche e di stages, in particolare per il curriculum di “Cultura teatrale”.

– All’interno di tutti i percorsi, infine, è previsto un insegnamento di ambito filosofico o pedagogico, oppure attinente alla storia della scienza o alle discipline antropologiche, che fornisca agli studenti una preparazione di base in questi settori e li orienti nella conoscenza dei relativi strumenti di indagine.

2. Gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per gli studenti che si iscrivono al Corso di Laurea sono (codifiche ISTAT):

- a. Annunciatori della radio e della televisione - (3.4.3.1.1)
- b. Presentatori di performance artistiche e ricreative - (3.4.3.1.2)
- c. Tecnici dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale - (3.4.3.2.0)
- d. Tecnici delle biblioteche - (3.4.4.2.2)

Art. 4

Curricula e Piani di Studio del Corso di Studio

1. Il Corso di Studio in Lettere ha la durata di tre anni accademici.

2. Il Corso di Studio è articolato in tre curricula:

- Cultura letteraria dell’Antichità;
- Cultura letteraria dell’Età moderna e contemporanea;

- Cultura teatrale.

3. Il Manifesto degli Studi (Allegato A1) definisce per ogni curriculum:

- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, l'eventuale articolazione in moduli e l'indicazione degli insegnamenti di Base e degli insegnamenti Caratterizzanti;
- b) i CFU assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa, le eventuali propedeuticità e l'articolazione oraria per ogni CFU sono riportate nell'ordinamento del Corso di Studio.

4. Il corso di studio in Lettere comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative di base;
- b) attività formative caratterizzanti;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base o caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività a scelta dello studente;
- e) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla conoscenza della lingua straniera;
- f) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali.

5. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative, con i relativi CFU assegnati, gli obiettivi formativi specifici, le modalità di verifica, e i nominativi dei docenti titolari, è definito nell'allegato A2 del presente Regolamento.

6. Sono titolari e responsabili di attività formative i docenti di ruolo, i ricercatori universitari, i professori a contratto.

7. L'attività didattica integrativa e di sostegno, anche in modalità frontale, per l'apprendimento dell'uso corretto della lingua straniera viene svolta dai collaboratori ed esperti linguistici, nonché l'attività di tutorato loro assegnata ai sensi degli artt. 23 comma 7 e 25, commi 10 -11 del RAD.

Art. 5

Cambio di corso nel caso di insegnamenti sdoppiati

1. Gli insegnamenti del Corso di studio sono di norma sdoppiati, quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

2. Gli studenti (in corso e fuori corso) sono assegnati a ciascun insegnamento sdoppiato secondo criteri organizzativi predisposti dal Corso di Studio, ma possono, in casi eccezionali e per serie ragioni debitamente documentate, fare richiesta per uno degli insegnamenti sdoppiati esclusivamente all'interno del Corso di Studio, presentando al Coordinatore del Corso una istanza che motivi la scelta.

Art. 6

Laboratori di Lingua dell'Unione Europea

1. I laboratori linguistici sono articolati in base ai livelli del "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" e mirano a far acquisire allo studente le abilità linguistiche, scritte e orali, attraverso un

metodo comunicativo. A tale scopo, si avvalgono della collaborazione degli Esperti linguistici di madrelingua e sono organizzati per corsi di 3 CFU, pari a 30 ore di attività didattica. Si concludono con una prova scritta di accertamento delle conoscenze linguistiche, propedeutica al conseguimento dell'idoneità.

2. Il calendario dei test di idoneità e delle date di verbalizzazione è reso noto alla fine dei corsi e pubblicato sulla pagina web del Corso di Studio. Tale idoneità e la conseguente attribuzione di CFU devono essere obbligatoriamente verbalizzate entro la fine dell'anno accademico.

3. L'apertura delle iscrizioni e l'inizio dei corsi vengono pubblicati, a inizio dell'anno accademico, sulla pagina web del Corso di Studio.

4. Gli studenti che, per comprovati motivi, non abbiano potuto frequentare almeno un numero di ore di laboratorio pari ai 2/3 di quelle previste, dovranno dimostrare la conoscenza delle abilità acquisite superando verifiche le cui date saranno indicate dai singoli responsabili dei laboratori. L'acquisizione dei crediti previsti è possibile solo con il giudizio di idoneità attribuito a tale verifica.

Art.7

Laboratori di Informatica

I laboratori di Informatica di base si svolgono in modalità e-learning. Le modalità di svolgimento del laboratorio vengono indicate nel corso di un incontro introduttivo con il responsabile del progetto. La data dell'incontro viene comunicata sulla pagina web del Corso di Studio nel mese di ottobre.

Art. 8

Requisiti per l'ammissione, modalità di verifica della preparazione iniziale e disposizioni su eventuali obblighi formativi aggiuntivi

1. Per essere ammessi al Corso di studio è necessario essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. È richiesta una buona cultura generale di base, con conoscenze di storia della letteratura italiana, di storia, di geografia e di una lingua dell'Unione europea; è altresì richiesta una buona padronanza dell'italiano scritto e parlato. È inoltre opportuna la conoscenza della lingua latina: agli studenti che ne siano privi si richiede di acquisirne almeno le competenze grammaticali di base sin dal primo anno.

2. Le conoscenze richieste saranno accertate attraverso la verifica del curriculum scolastico, ma anche attraverso un test per l'accertamento dei saperi essenziali somministrato entro l'inizio del II semestre.

3. Il test per l'accertamento dei saperi essenziali verterà sulle conoscenze di base richieste per l'accesso, relative alle strutture linguistiche dell'italiano, alla comprensione del testo, alle linee generali di sviluppo della civiltà occidentale, ad elementi di geografia antropica. Congiuntamente a questo test, si verificheranno le conoscenze grammaticali di latino, con apposite domande la cui valutazione è autonoma rispetto a quella del test dei saperi essenziali.

4. Il test consentirà di verificare i livelli di apprendimento esistenti e di orientare le attività previste (test e verifiche in itinere ed esercitazioni interne ai corsi) con opportuni criteri didattici. Le lacune così individuate non precludono l'iscrizione, ma dovranno essere colmate, entro il primo anno di corso, in modo da sanare eventuali debiti formativi.

5. Per ciò che riguarda la lingua latina, ove gli studenti non siano in possesso di adeguate conoscenze, il Corso di Studio mette a disposizione un laboratorio di lingua latina (3 CFU), obbligatorio per coloro

che non abbiano raggiunto un giudizio di sufficienza nella porzione del test introduttivo dedicato alla conoscenza della lingua latina. Tale attività prevede a conclusione una idoneità di verifica, il cui superamento è propedeutico all'ammissione all'esame di Letteratura latina. Il laboratorio può essere anche seguito, a titolo facoltativo, dagli studenti che avvertano l'esigenza di rafforzare le proprie competenze linguistiche di base.

6. Il Corso di Studio attiva, altresì, un Laboratorio di Lingua greca, aperto agli studenti che desiderino rafforzare le conoscenze acquisite nel corso degli studi liceali o che non abbiano alcuna nozione di greco.

Art. 9

Obblighi di Frequenza

1. Per gli studenti impegnati a tempo pieno la frequenza, a termini di legge, è obbligatoria. In caso di impossibilità per documentati motivi, gli studenti sono tenuti a rendere nota la loro posizione di non frequentante al Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio il quale, coadiuvato dalla Giunta, valuta i singoli casi e riconosce lo status di non frequentante rilasciando uno specifico attestato. Dopo tale approvazione, gli studenti sono tenuti a prendere contatto con i docenti delle discipline non frequentate. Sono ammessi a sostenere gli esami con un programma da non frequentante solo gli studenti che abbiano seguito tale iter e siano in possesso dell'attestato rilasciato dal Coordinatore.

2. Per accertare il rispetto dell'obbligo di frequenza, il docente adotta i mezzi di verifica delle presenze che ritenga didatticamente più idonei, nel rispetto della normativa generale.

3. Si considera frequentante lo studente che abbia partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni.

4. Gli studenti, anche fuori corso, devono sostenere unicamente all'interno del proprio Corso di studio (o del proprio curriculum) gli esami delle discipline curriculari eventualmente presenti in più Corsi di studio (o in più curricula).

Art. 10

Propedeuticità

Per sostenere l'esame di Letteratura italiana II è necessario aver sostenuto l'esame di Letteratura italiana I.

Art. 11

Tipologia delle forme didattiche adottate

1. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso è di tipo convenzionale.

Art. 12

Modalità didattiche differenziate per studenti non impegnati a tempo pieno (NTIP)

1. Coloro che scelgono lo status di studente non impegnato a tempo pieno (NTIP) hanno a disposizione un percorso articolato in 6 anni. Il Corso di Laurea garantisce altresì il sostegno di un tutor per agevolare e monitorare il percorso formativo.

2. Allo studente è data la facoltà di modificare il proprio status al momento di iscrizione agli anni

successivi.

Art. 13

Riconoscimento delle attività a scelta dello studente

1. Il numero di CFU previsti per le attività a scelta dello studente è 12.
2. Le attività a scelta mirano ad ampliare il campo di conoscenze e di esperienze dello studente, attraverso l'approfondimento di specifici aspetti disciplinari ovvero la partecipazione a iniziative di tipo culturale promosse dalle istituzioni che operano sul territorio.
3. Per le attività a scelta, almeno 6 crediti devono essere utilizzati per un esame, da scegliere all'interno dei Corsi di Laurea triennale, preferibilmente coerente con il proprio curriculum. Lo studente può utilizzare i crediti a sua disposizione nell'ambito degli insegnamenti delle Lauree triennali attivate nell'Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi formativi.
4. Le discipline attivate nel Corso di Laurea in Lettere non possono essere sostituite con discipline recanti la stessa denominazione impartite in altri Corsi di Studio.
5. Tra le attività a scelta non è possibile reiterare un esame già superato.
6. Eventuali crediti residui possono essere utilizzati per ulteriori esami, oppure per attività libere (laboratori, seminari, convegni, stages), promosse dal Consiglio del Corso di Studio o dai Dipartimenti che concorrono all'Offerta formativa del Corso.

Art. 14

Attività di Stage/Tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni. L'esperienza diretta sul campo (Biblioteche, Archivi, Teatri, Radio e televisioni anche web, Redazioni editoriali anche nell'e-pub, Case editrici, Associazioni culturali, imprese nel settore della comunicazione, librerie, ecc.) consente la sperimentazione concreta dei saperi disciplinari acquisiti nelle attività formative curriculari e mira a sviluppare, oltre alle capacità tecniche, le competenze progettuali e relazionali. Tali attività sono pubblicizzate mediante la pubblicazione sulla pagina web del Corso di Studio.
2. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito, per ciascun curriculum, di volta in volta dal Consiglio di Corso di Studio.
3. È prevista la possibilità di tirocini nell'ambito dei crediti per attività a scelta (3 CFU) previsti al primo anno di corso, oppure di tirocinio post laurea nel primo anno dopo la laurea.
4. Gli studenti possono scegliere i tirocini fra quelli proposti dal Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate (o dall'Ateneo, purché coerenti con il proprio progetto formativo) oppure chiedere di attivare una nuova convenzione, in Italia o all'estero, proponendo un progetto di tirocinio. Sarà compito del Consiglio di Corso di Studio valutare la proposta e la sua coerenza con il progetto formativo del Corso, delineare i compiti e le attività da svolgere e individuare il tutor interno, per poter avviare una nuova convenzione. Le convenzioni vengono approvate dal Consiglio del Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate.
5. Il tutor della struttura ospitante compilerà un giudizio di valutazione dell'attività svolta dallo stagista

e dei risultati conseguiti.

6. È compito del tutor interno, individuato dal Consiglio di Corso di Studio, valutare nel complesso la qualità formativa dello stage effettuato dallo studente, alla luce della relazione del tutor della struttura ospitante e di uno o più colloqui con lo studente.

Art. 15

Modalità per la mobilità degli studenti

1. Nell'ambito delle collaborazioni internazionali, l'Università promuove e favorisce periodi di studio all'estero presso Università e istituzioni legalmente riconosciute.

2. La Giunta del Corso di Studio riconosce l'attività formativa svolta all'estero e assegna i relativi ECTS/CFU agli studenti "in entrata" e "in uscita" secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo della mobilità internazionale. La Giunta riconosce altresì l'attività formativa svolta all'estero, nell'ambito di altri programmi internazionali di mobilità approvati, secondo le modalità indicate nelle relative convenzioni bilaterali.

3. La Giunta delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero e propone al Senato Accademico l'equipollenza dei titoli accademici ivi conseguiti, qualora non sia già disposto dalla normativa vigente.

4. Nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca presso Università e istituzioni riconosciuti dall'Unione Europea, lo studente può essere assegnatario di una sola borsa di studio per soggiorno all'estero per un massimo di dodici mesi, durante l'intero curriculum di studi secondo le modalità e con le eccezioni previste dall'art. 33 commi 5, 6 e 7 del RAD.

5. L'Ufficio Erasmus di Ateneo gestisce le formalità amministrative (bando, graduatorie, contratto individuale, certificati di arrivo e partenza, relazione finale, erogazione del contributo). Il Coordinatore Erasmus del Dipartimento di Lettere Lingue e Arti e la Commissione Erasmus gestiscono invece le pratiche relative alla didattica (Learning Agreement e relative modifiche, piani di studio, riconoscimento degli esami sostenuti), che vengono infine vagliate dalla Giunta di Interclasse per la relativa delibera.

6. Gli studenti possono contattare i docenti proponenti del proprio scambio per avere informazioni e assistenza didattica specifici.

Art. 16

Ammissione a singoli insegnamenti

1. Persone interessate ai fini di aggiornamento culturale e di integrazione delle proprie competenze professionali, anche se già in possesso di un titolo di Laurea, di Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, e studenti iscritti a Corsi di Studio presso Università straniere, nel rispetto delle norme in tema di mobilità studentesca internazionale, possono chiedere l'iscrizione ai singoli corsi d'insegnamento offerti dall'Università. La Giunta di Corso di Studio approva detta richiesta. L'iscrizione consente di seguire i corsi e di sostenere le relative prove di accertamento dell'apprendimento, ricevendone attestazione per gli usi consentiti dalla legge. Sono ammessi all'iscrizione a singoli insegnamenti del Corso di laurea in Lettere coloro che posseggano i requisiti elencati nell'art. 8 comma 1 del presente Regolamento.

2. L'iscrizione è limitata per anno accademico a insegnamenti che complessivamente consentano di acquisire sino a 30 CFU.

3. Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di iscrizione. Coloro che non sostengono gli esami entro detta scadenza, devono procedere ad una nuova iscrizione previo pagamento del relativo contributo di iscrizione.

4. Per gli studenti iscritti a singoli insegnamenti valgono le norme previste dall'art. 9, commi 1-3, del presente Regolamento.

5. Nell'ipotesi di successiva iscrizione a un Corso di Studio, l'eventuale riconoscimento dei CFU acquisiti attraverso la partecipazione ad un singolo insegnamento, sarà soggetto all'approvazione da parte della Giunta del Corso di Studio, nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 17

Calendario didattico

1. Ai sensi dell'art. 28 del RDA, il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo.

2. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle Strutture Didattiche competenti e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

3. La Giunta, sentiti i docenti interessati e in funzione delle esigenze dei percorsi didattici, formula al Dipartimento competente le proposte organizzative in ordine all'orario delle lezioni, alla distribuzione entro l'anno del numero degli appelli e alle altre attività didattiche.

4. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dal Corso di Studio, gli orari di ricevimento dei docenti, il calendario didattico, il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica, nonché quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Coordinatori mediante l'affissione in appositi albi e mediante la pubblicazione sulla pagina web del Corso di Studio in tempi congrui all'informazione della popolazione studentesca.

Art. 18

Valutazione del profitto individuale

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di accertamento, soggetti a registrazione, previsti per il Corso di Studio, possono essere sostenuti a partire da 5 giorni dopo il termine delle lezioni dei relativi insegnamenti.

2. Lo studente in regola con l'iscrizione ed i relativi versamenti può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di accertamento per i quali possieda l'attestazione di frequenza e che si riferiscano, comunque, a insegnamenti conclusi e nel rispetto delle propedeuticità.

3. Gli esami sostenuti entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono re-iscrizione.

4. Il numero annuale degli appelli per il Corso di Studio è 12. La distribuzione degli appelli entro l'anno è stabilita dalla Giunta del Consiglio di Corso di Studio. Gli appelli sono distanziati tra loro da almeno 15 giorni, evitando, là dove possibile, la sovrapposizione degli esami di profitto di diverso insegnamento dello stesso semestre.

5. Gli esami orali consistono in un colloquio in cui lo studente dovrà dimostrare, oltre alla conoscenza della parte istituzionale del corso, la capacità di inquadrare i testi e le relative problematiche critiche in

un preciso contesto storico e culturale, la capacità di analizzare i testi letterari (e quindi la conoscenza delle basilari nozioni di metrica, retorica, stilistica), la conoscenza della bibliografia consigliata per sostenere l'esame. Dovrà inoltre dimostrare di possedere un'adeguata proprietà di linguaggio. L'esame termina con l'assegnazione del voto in trentesimi. La lode può essere attribuita se la Commissione è unanime.

6. Alcuni corsi prevedono una prova scritta, propedeutica all'esame orale. Tale prova può costituire l'esonero di parte del programma o essere una verifica in itinere. La prova può presentare quesiti relativi ad aspetti teorici disciplinari, o configurarsi come analisi di un testo, come prova di traduzione (per le lingue classiche e moderne), come test grammaticale, ecc. Lo studente dovrà dimostrare di possedere le conoscenze teoriche disciplinari, di averle comprese e di saperle applicare. Dovrà dimostrare inoltre il dominio della lingua italiana.

7. I laboratori (di informatica, delle lingue dell'Unione europea) terminano con una prova scritta relativa al programma e in linea con le esercitazioni svolte durante le lezioni. Alcuni laboratori di lingua possono prevedere verifiche in itinere ed esoneri scritti, nonché una verifica orale delle abilità linguistiche. Il superamento della prova finale (o di tutti gli esoneri) comporta l'attribuzione di una idoneità.

8. Le Commissioni degli esami di profitto, nominate dal Direttore di Dipartimento su proposta del titolare dell'insegnamento, sono composte da almeno due componenti, il primo dei quali è sempre il titolare dell'insegnamento (Presidente della Commissione), mentre il secondo componente è un altro docente o ricercatore dello stesso SSD o di settore affine o un cultore della materia in possesso dei requisiti previsti da specifico regolamento e designati dal Dipartimento. Possono far parte delle valutazioni di profitto degli insegnamenti di lingua gli esperti linguistici dichiarati cultori della materia.

9. La Giunta del Corso di Studio propone le date relative, tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità stabilite prima dell'inizio delle lezioni dell'anno accademico e le comunica al Dipartimento, il quale provvederà alla pubblicazione sulla pagina web del Corso di Studio.

10. Il calendario degli appelli e la composizione della Commissione esaminatrice per ciascun insegnamento devono essere noti entro la data di inizio delle lezioni, secondo le modalità previste al c. 3 dell'art. 28 del RAD.

11. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere posticipato, il docente, oltre a darne tempestiva comunicazione agli studenti, deve informare preventivamente il Direttore di Dipartimento per i provvedimenti di competenza.

Art. 19

Prova finale e Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea è di tre anni.
3. Le prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di re-iscrizione.
4. Le prove finali si svolgono sull'arco di almeno tre appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile.

5. Per accedere alla prova finale, lo studente deve presentare domanda in segreteria almeno 45 giorni prima del termine stabilito dalla Giunta del Corso di Studio per la consegna dell'elaborato: lo studente non può presentare domanda, se non ha già acquisito almeno 156 CFU.

6. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato, risultato di un lavoro di approfondimento personale del candidato preparato con la supervisione di un Docente Relatore, da discutere nelle sessioni di laurea (estiva, autunnale, straordinaria). L'argomento sarà relativo a una disciplina scelta dal laureando, con congruo anticipo, fra quelle seguite nel Corso di Studio. Il numero delle pagine dell'elaborato sarà di almeno 40 (quaranta) cartelle (escluse la bibliografia e le eventuali tavole). La tesi deve dimostrare che lo studente ha acquisito padronanza bibliografica del tema trattato e una corretta capacità argomentativa.

7. In seduta di laurea, il laureando dovrà esporre l'argomento della tesi, anche attraverso l'ausilio di strumenti multimediali, ed eventualmente rispondere alle osservazioni del relatore o di altri membri della Commissione, argomentando le scelte fatte nel corso del suo lavoro, le cui fasi di svolgimento sono state garantite dal docente relatore, il quale, nella seduta di laurea, relaziona alla Commissione sui risultati raggiunti.

8. La prova finale si svolge in seduta pubblica. Le Commissioni giudicatrici esprimono la loro valutazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Le modalità di calcolo della votazione finale sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Corso di Studi. La proclamazione può essere contestuale alla prova finale, al termine della stessa, oppure può essere differita a una data successiva opportunamente programmata.

9. Gli studenti che conseguono la Laurea triennale nella sessione straordinaria e, comunque, non oltre il 31 marzo, possono immatricolarsi alla Laurea magistrale, seguire i corsi delle discipline previste nel primo semestre in qualità di uditori, ottenendo dal docente attestazione di frequenza, e sostenere i relativi esami a partire dalla sessione d'esame successiva a quella di Laurea.

Art. 20

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore del Dipartimento competente. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono composte da almeno sette professori di prima e seconda fascia e ricercatori che abbiano ottenuto un incarico di insegnamento nel corso di studio. Almeno un membro della Commissione deve essere un docente di prima fascia.

2. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche docenti di Dipartimenti cui non afferisce il Corso di Studio, senza limitazione numerica. Possono inoltre far parte della Commissione giudicatrice anche docenti a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, come da specifico Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento per contratti, per un massimo di tre docenti per ciascuna commissione.

3. Nel caso di una seduta di laurea con un numero elevato di studenti, la stessa può essere organizzata in più commissioni giudicatrici, nominate dal Direttore del Dipartimento nel rispetto della normativa prevista dai commi 1 e 2.

Art. 21

Trasferimenti, passaggi, riconoscimento di studi compiuti

1. Il trasferimento dello studente da altro Corso di studio, ovvero da altra Università, può avere luogo a seguito della presentazione di una dettagliata documentazione rilasciata dalla sede di provenienza, che certifichi gli esami svolti con relativo voto ottenuto e CFU maturati. Il Consiglio di Corso di studio riconosce *in toto* o in parte i crediti acquisiti in altro Corso di studio del medesimo Dipartimento o di altro Dipartimento di qualunque Ateneo, italiano o estero.
2. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti è possibile soltanto se riferito ad attività didattiche orientate all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che siano coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.
3. Ai sensi dell'art. 31 del RAD, la Giunta del Corso di Studio delibera sul riconoscimento dei CFU nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da/ad altro Corso di Studio e di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale, assicurando il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU già acquisiti dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Delibera, altresì, sul riconoscimento della carriera espressa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi.
4. L'iscrizione agli anni successivi al primo può essere concessa a seguito di valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al Corso di Studio. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa di riferimento. I crediti conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono, comunque, registrati nella carriera universitaria dell'interessato.
5. Il Consiglio di Corso di Laurea affida alla Giunta la valutazione delle attività formative universitarie pregresse e di eventuali conoscenze e abilità professionali certificate, oltre che per la valutazione di eventuali percorsi particolari secondo quanto previsto dai DD.MM 16 marzo 2007 e dalla L 240/2010.
6. Possono essere riconosciuti come crediti, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 22

Orientamento e Tutorato in itinere

1. Il Coordinatore e i docenti tutors del Corso seguono gli studenti che hanno segnalato eventuali difficoltà incontrate, sia tramite e-mail, sia tramite incontri individuali.
2. Per questioni relative alla carriera dello studente e ai piani di studio, gli studenti possono rivolgersi al proprio docente tutor.
3. Il Corso di Studio offre inoltre un servizio di orientamento e tutorato in itinere, che si avvale anche dell'ausilio di tutors selezionati dall'Ateneo e coordinati dal Corso di Studio. Il Consiglio di Corso di

Studio stabilisce gli ambiti di intervento e le modalità di articolazione del tutorato.

4. Il servizio di orientamento offre informazioni sul funzionamento del Corso di Studio, sulle attività didattiche, sugli aspetti logistici e organizzativi, e raccoglie segnalazioni di eventuali criticità. I tutors offrono assistenza allo studio e forme di sostegno personalizzato quali recupero di debiti formativi, supporto agli studenti lavoratori e fuori corso.

5. Il Consiglio di Corso di Studio, in collaborazione con la Commissione d'Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato (CAOT), può predisporre specifici piani di recupero per gli studenti fuori corso.

Art. 23

Tutela dei diritti degli studenti

1. I diritti e le prerogative degli studenti sono garantite e tutelate a norma dell'art. 36 del RAD vigente e dall'apposito Statuto dei Diritti e dei Doveri degli Studenti Universitari.

Art. 24

Valutazione della didattica e sistema di valutazione della Qualità

1. Nel rispetto della normativa vigente, il Corso di Studio provvede agli adempimenti relativi alla valutazione della didattica e alla relativa comunicazione dei risultati al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali e con le modalità stabilite dall'ANVUR.

Art. 25

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Didattico si rinvia alle norme di Legge, allo Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 26

Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto Rettorale.